CAMERA DEI DEPUTATI N. 3878-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 giugno 1975 (Stampato n. 2020)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 luglio 1975

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973

Presentata alla Presidenza il 12 novembre 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 3878 che viene all'esame della Camera dei deputati dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica avvenuta in data 26 giugno 1975, riguarda l'accordo concluso il 5 ottobre 1973 a Bruxelles, fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità stessa da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, allo scopo di mantenere il regime di libero scambio dei prodotti CECA esistente fra i paesi dell'EFTA anche dopo l'entrata nella Comunità europea della Gran Bretagna, della Danimarca e dell'Irlanda.

Si tratta, dunque, di un accordo di libero scambio per i prodotti carbosiderurgici che rientrano nel settore di competenza della CECA e che, concluso ora con la Finlandia, fa seguito a quelli conclusi con gli altri paesi dell'EFTA non aderenti alla Comunità, a confermare la sua linea politica favorevole a mantenere e a sviluppare ogni opportuna ed utile ragione di scambio nel campo dei prodotti industriali. Il confronto fra questo accordo con la Finlandia e gli altri conclusi con l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera e la Norvegia ne costituisce una nuova testimonianza e ciò non solo nella linea di politica economica che esso esprime, ma anche nelle tecniche doganali e tributarie che esso contiene e che sono, pur con qualche adattamento a situazioni particolari, sostanzialmente comuni.

In base alle sue norme, infatti, è vietata l'introduzione di nuovi dazi e quelli esistenti vengono gradualmente ridotti e ciò vale anche per le restrizioni quantitative all'importazione che possono avere effetto analogo.

Anche la concorrenza è regolata sulla base di quanto stabilito nel trattato di Parigi rivolto appunto a regolamentare le norme di concorrenza, vietando intese, sfruttamenti e altre posizioni che la falsino o la distorcano. Naturalmente sono stati anche previsti dei meccanismi di salvaguardia per evitare pregiudizi alla attività economica dei singoli Paesi. A tal fine viene istituito uno speciale Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti, per dare attuazione a quanto disposto dall'accordo, suggerirne eventuali modifiche o comunque controllarne gli effetti nel quadro e nello spirito della più ampia collaborazione fra i paesi firmatari.

In modo analogo è stato concluso un accordo anche con la Comunità economica europea, così come informa la relazione al disegno di legge presentato al Senato della Repubblica, con l'annotazione che i negoziati si sono conclusi nell'ottobre 1972, ma solo il 5 ottobre del 1973 è stato possibile procedere alla firma dei relativi strumenti, dopo che la Finlandia aveva concluso un accordo col Comecon. Però al Senato della Repubblica il disegno di legge di ratifica è stato presentato solo il 3 aprile 1975 con notevole ritardo, dunque, ai fini della sua tempestiva approvazione.

Infatti l'accordo stabilisce che le Parti contraenti dovranno approvarlo secondo le modalità che sono loro proprie, e prevedeva al 30 novembre 1974 la data ultima per la notifica dell'espletamento da parte di ciascuna delle procedure a tal fine necessarie, così da far entrare in vigore l'accordo dal 1° gennaio 1975. Nella interpretazione però di queste norme e quindi degli adempimenti propri di ciascuna ai fini di confermare l'adesione all'accordo, va tenuto conto altresì della dichiarazione aggiuntiva, che costituisce testo integrante dell'accordo stesso, in quanto stabilisce che sono « Parti Contraenti » da un lato la Comunità e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri, o la Comunità e d'altro canto la Finlandia. « Il senso da dare in ogni caso a questa espressione – dice la dichiarazione – sarà desunto dai provvedimenti in causa dell'Accordo, come dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ».

Tali indicazioni aggiuntive sono apparse infatti opportune anche per il richiamo che esse comportano alla diversa posizione della CEE e della CECA in materia di accordi internazionali e quindi per le considerazioni che se ne possono trarre nei confronti delle procedure di ratifica, così come è stato rilevato in sede di Commissione affari esteri nel corso dell'esame che ne è stato fatto sia per l'Accordo in oggetto che per quello analogo concluso con la Norvegia il 14 maggio 1973 e che si è esteso anche al più ampio problema delle ratifiche degli accordi internazionali conclusi dal nostro Paese oltre che di quelli conclusi nell'ambito della Comunità europea.

Norma autonoma e a sé stante rispetto all'Accordo con la Finlandia è invece quella contenuta nell'articolo 3 del disegno di leg-

ge che prevede l'emanazione da parte del Governo della Repubblica delle norme necessarie a dare esecuzione all'Accordo, previo parere di una apposita Commissione di dieci senatori e di dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee.

L'emanazione delle norme, e pertanto la attività della Commissione, è però prevista soltanto fino alla scadenza del « periodo transitorio » e cioè al 1° luglio 1977, data alla quale in base all'articolo 2 dell'Accordo dovranno essere totalmente soppressi i dazi doganali.

Sul disegno di legge che si propone alla approvazione dell'Assemblea, ha espresso parere favorevole la VI Commissione.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 31 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita Commissione di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti nell'Accordo citato, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.